

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1 GENERALITÀ

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (in seguito "CGF") si applicano, salvo eventuali deroghe concordate per iscritto, a tutte le Forniture effettuate a favore di MEC3 Srl (in seguito MEC3); esse disciplinano i rapporti tra MEC3 e i suoi Fornitori, formano parte integrante dell'Ordine di Acquisto di MEC3 ricevuto dal Fornitore e superano e sostituiscono le eventuali condizioni generali del Fornitore; pertanto si intende come non apposta qualsiasi clausola eventualmente inserita dal Fornitore nelle sue offerte, nelle sue conferme d'Ordine, nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle presenti CGF, salvo tale clausola non sia stata accettata espressamente in deroga e per iscritto da MEC3.

2 DIVIETO DI CESSIONE E SUBFORNITURA

L'Ordine d'Acquisto, e i diritti da esso derivanti, non potranno essere ceduti, nemmeno in parte, dal Fornitore a terzi senza il preventivo consenso scritto di MEC3. L'autorizzazione così ottenuta per la subfornitura non esimerà il Fornitore dai suoi obblighi e responsabilità contrattuali. Egli risponderà pienamente dell'operato e del personale dei sub-fornitori così come dell'operato e del personale proprio; MEC3 rimarrà completamente estranea a tale rapporto.

3 CONFERMA D'ORDINE

Il Fornitore che ha ricevuto da MEC3 un Ordine di fornitura di prodotto/servizio, dovrà inviare per email (mec3srl@alice.it) copia firmata per accettazione entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. Nel caso in cui il Fornitore non invii la copia sottoscritta entro detto termine, l'Ordine verrà considerato tacitamente accettato.

Le date, le quantità, i luoghi ed i termini di consegna e/o di fornitura presenti nell'Ordine sono vincolanti per il Fornitore. In caso di mancato rispetto delle condizioni pattuite, MEC3 può richiamare il Fornitore a adempiere e, nel caso di grave e reiterato inadempimento, procedere alla risoluzione anticipata dell'Ordine, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni.

4 RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutte le informazioni e i dati contenuti nell'Ordine e nei relativi allegati dovranno essere considerati strettamente confidenziali ed utilizzati dal Fornitore esclusivamente per gli scopi dell'Ordine stesso.

Le informazioni, la documentazione tecnica, eventuali campioni trasmessi al Fornitore e la proprietà intellettuale su di essi restano di esclusiva proprietà di MEC3, che ne può chiedere la restituzione in qualsiasi momento.

Il Fornitore è tenuto a far sottoscrivere analogo impegno di riservatezza a tutti gli eventuali sub-fornitori.

Il Fornitore riconosce come illeciti ed illegittimi, se effettuati al di fuori della fornitura, la fabbricazione ed il commercio di prodotti costruiti sulla base di attrezzature, macchinari, disegni, modelli o campioni di MEC3 tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego, con richiamo o non al nome, ai marchi od ai segni distintivi di MEC3.

5 CONSEGNA

Le consegne dei prodotti oggetto di fornitura dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto indicato nell'Ordine. Il luogo di consegna è il luogo nel quale beni e/o servizi devono essere forniti in conformità a quanto disposto nell'Ordine.

La consegna di materie prime (fusioni, stampati, barre, ecc.) dovrà sempre essere accompagnata da documentazione che ne testimoni l'origine e ne garantisca la conformità alle specifiche tecniche MEC3.

Le spedizioni dovranno essere sempre accompagnate dai relativi documenti di trasporto (D.D.T.) nei quali dovranno essere indicati: il n° Ordine, i codici dei prodotti, la destinazione delle merci.

Tutti i colli che arriveranno sprovvisti di D.D.T., o che presenteranno carenze nelle informazioni, saranno oggetto di emissione di Rapporti di Non Conformità.

Qualora MEC3 accertasse nella fornitura quantità diverse da quelle richieste/dichiarate, avvertirà il Fornitore il quale avrà 7 giorni lavorativi di tempo per effettuare le opportune verifiche e correzioni.

Ad ogni fornitura dovranno essere allegati i documenti attestanti la qualità e la conformità dei prodotti forniti (ove applicabile: Dichiarazione di Conformità, Analisi Chimiche, tecniche, ecc.) nonché l'eventuale scadenza laddove questa sia un requisito. Per i materiali a scadenza, dovranno essere garantiti almeno i tre quarti di vita utile residua, salvo diversamente richiesto dall'Ordine.

I materiali forniti da "Rivenditori/Distributori" dovranno essere accompagnati da Dichiarazioni di Conformità all'Ordine e ai documenti/requisiti in esso richiamati, e copia del Certificato di Conformità del costruttore/produttore.

Le sostanze e i preparati chimici dovranno essere accompagnati dalla documentazione prevista dal Reg. 1907/2006 e s.m.i. (REACH).

6 RITARDI/ANTICIPI DI CONSEGNA

In caso di possibili ritardi nella consegna, il Fornitore deve avvertire tempestivamente e per iscritto MEC3.

In ogni caso, i ritardi nella consegna o nella prestazione (anche se parziali) imputabili al Fornitore, autorizzano MEC3 ad applicare ai sensi dell'art.1382 c.c. una penale pari al 1% del valore della merce, dei prodotti o dei servizi non consegnati o non prestati. Salva la risarcibilità del maggior danno patito da MEC3, tale penale andrà moltiplicata per il numero di settimane di calendario di ritardo che eccedano la franchigia di 1 settimana, sino ad un massimo del 10% del valore dell'Ordine.

Qualora il ritardo nella consegna o nella prestazione superasse le 12 settimane lavorative, MEC3, fatta in ogni caso salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito, potrà a sua scelta: a) ritenere risoluto di pieno diritto l'ordine, previa comunicazione scritta al Fornitore. MEC3 è in ogni caso esonerata dall'offerta di cui all'art.1517 c.c. b) approvvigionare altrove ed in qualunque tempo il prodotto od il servizio oggetto della fornitura (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'art.1516 c.c.), a rischio e pericolo del Fornitore su cui graveranno pure gli eventuali maggiori costi.

L'eventuale consegna in anticipo rispetto alla data pattuita sarà accettata a condizione che il pagamento resti invariato rispetto alla naturale scadenza dell'Ordine e che vi sia disponibilità di spazio necessario per lo stoccaggio a magazzino. In assenza di queste condizioni la merce potrà essere respinta a rischio e spese del Fornitore.

7 IMBALLO E DOCUMENTAZIONE

I beni dovranno essere imballati a cura e spese del Fornitore, salvo diversamente concordato, in modo idoneo ed adeguato al tipo di prodotto e di trasporto, al fine di garantirne l'integrità e la sicurezza degli operatori durante la movimentazione.

In mancanza di prescrizioni particolari risultanti dal disegno o da documenti contrattuali, le condizioni di protezione e imballo devono essere tali che il prodotto non subisca danneggiamento durante tutte le operazioni di trasporto e possa essere conservato senza deterioramenti, in normali condizioni di immagazzinamento, per un periodo di almeno 12 mesi.

Il Fornitore risponderà di eventuali danni dovuti alle carenze di imballaggio e dei costi di ritiro dei prodotti non integri.

8 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

L'accettazione del materiale consegnato è soggetta alla verifica da parte del Controllo Qualità di MEC3.

Il metodo di controllo in accettazione contempla la possibilità che vengano accettati prodotti Non Conformi, ciò non esclude che MEC3 possa rivalersi successivamente sul Fornitore.

Il Fornitore, quando possibile ed opportuno, concorderà con MEC3 le modalità di intervento per il recupero o la sostituzione dei prodotti Non Conformi.

9 GARANZIA

Il Fornitore è responsabile dei difetti di conformità, vizi occulti del prodotto/servizio fornito, sia che essi siano presenti all'atto della consegna sia che si manifestino in epoca successiva nel periodo di vita utile del prodotto/servizio.

Qualora il prodotto/servizio dovesse risultare difettoso prima o dopo l'impiego in produzione e/o l'immissione sul mercato, MEC3 potrà, a propria discrezione, richiedere al Fornitore preventivamente informato, la riparazione e/o sostituzione, oppure un rimborso pari alla perdita di qualità del prodotto fornito, anche nel caso in cui la relativa fattura fosse già stata pagata. Nel caso l'intervento di ripristino venga

effettuato direttamente da MEC3 questa concorderà i costi relativi con il Fornitore che si accollerà il loro rimborso. Ogni Non Conformità del prodotto sarà resa nota al Fornitore in forma scritta.

10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

MEC3 avrà diritto di risolvere in tutto o in parte l'Ordine mediante notifica scritta, con effetto dalla data della sua ricezione da parte del Fornitore, nei seguenti casi:

- mancata consegna delle forniture oltre i termini stabiliti al par. 6;
- Non Conformità della fornitura ai requisiti tecnico-qualitativi previsti in ordine, qualora il Fornitore non riesca a risolvere la stessa a sue spese senza causare danno a MEC3;
- mancata osservanza delle clausole contrattuali o violazione delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche, e ambientali applicabili che determinino pregiudizio o danno per MEC3;
- cessazione dell'attività del Fornitore, insolvenza, fallimento, liquidazione (anche se stragiudiziale), concordato preventivo o qualsiasi procedura concorsuale a carico che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità del Fornitore.

In caso di risoluzione dell'Ordine, MEC3 avrà diritto al rimborso dei costi, spese ed oneri sostenuti ivi compresi quelli derivanti dall'approvvigionamento della Fornitura presso terzi, oltre al risarcimento degli ulteriori danni effettivamente subiti quale conseguenza di tale risoluzione

Il contratto di acquisto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. per effetto di una semplice dichiarazione scritta da MEC3 di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa in caso di ritardo nella consegna o mancato rispetto del livello qualitativo concordato.

11 AUDIT

Il Fornitore si impegna a concedere, in qualsiasi momento durante l'orario di lavoro, purché con adeguato preavviso, l'accesso di funzionari di MEC3, del suo Cliente o degli Enti di Sorveglianza competenti presso i propri stabilimenti per effettuare delle visite ispettive (Audit). Gli Audit hanno lo scopo di valutare la capacità tecnico/organizzativa del Fornitore nel rispettare le specifiche dell'ordine e degli obblighi assunti e la consistenza delle certificazioni esposte, senza che questo sollevi il Fornitore dai propri obblighi di garanzia o costituisca accettazione.

Il Fornitore dovrà essere disponibile a fornire ai funzionari MEC3 la documentazione tecnica e tecnologica di definizione del processo produttivo (affidabilità delle attrezzature, analisi di verifica effettuate, piani di controllo, ecc.) ad eccezione di quelli concernenti i segreti industriali ed il proprio know-how.

12 PREZZI

I prezzi indicati in Ordine si ritengono fissi fino al completamento della fornitura. I pagamenti verranno eseguiti in conformità a quanto stabilito nell'Ordine a condizione che: sia stata emessa valida fattura, la fornitura sia stata accettata dal Controllo Qualità di MEC 3, non vi siano inadempienze contrattuali notificate al Fornitore da MEC3. Il credito derivante dall'Ordine non può essere trasferito o ceduto a terzi.

13 FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione e cessazione del presente contratto e dei rapporti di fornitura intervenuti tra le parti è individuato quale unico foro competente quello di Busto Arsizio.

Per qualsiasi comunicazione a questo riguardo si riporta l'indirizzo mail da utilizzare: mec3srl@alice.it

14 VALIDITÀ - MODIFICHE

Le CGF sono in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito di MEC3, e si ritengono accettate dal Fornitore anche per effetto dell'evasione di un Ordine da MEC3, sul quale viene riportata la dicitura "le Condizioni Generali di Fornitura sono parte integrante dell'ordine". Clausole particolari concordate con il Fornitore a parziale modifica e/o integrazione delle condizioni generali contenute nel presente contratto devono essere formalizzate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti a pena di invalidità.

15 DIVIETO DI PUBBLICITÀ

Per qualunque pubblicità od informazione commerciale che faccia riferimento ai rapporti commerciali con MEC3, il Fornitore dovrà chiedere preventiva espressa autorizzazione scritta a MEC3.

16 ASPETTI AMBIENTALI E DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI CONNESSI ALLA FORNITURA

Il Fornitore si impegna alla gestione dei propri processi produttivi nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela dell'ambiente (es. D.Lgs 152/06 e s.m.i.) e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (es. D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

17 CLAUSOLE AGGIUNTIVE PER LE FORNITURE DEL SETTORE AERONAUTICA, SPAZIO E DIFESA

- Il Fornitore deve garantire la prevenzione di parti sospette e contraffatte;
- Ogni modifica alla struttura organizzativa del Fornitore, ai processi, ai prodotti o ai servizi (incluse le modifiche all'uso di subfornitori o ai siti produttivi relativi all'ordine in essere) dovranno essere preventivamente concordate con MEC3;
- Il Fornitore è tenuto a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa alla fornitura per un periodo di 10 anni dalla data di consegna;
- Il Fornitore deve assicurare che i propri dipendenti abbiano la consapevolezza del:
 - o loro contributo alla conformità del prodotto e del servizio;
 - o loro contributo alla sicurezza del prodotto;
 - o importanza del loro comportamento etico

Data di emissione: 14/07/2022